



L'anno duemilaundici, addì **12 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 24834 del 7 aprile 2011, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 25707 del 11 aprile 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo (entra alle ore 16.25), prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.40), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.40), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof.ssa Emma Baumgartner.

Assenti: prof. Francesco Quaglia e l'arch. Barberio.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

12 APR. 2011

UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI FISICA
DOTT. GIANCARLO RUOCCO

Dott. Giancarlo Ruocco
[Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO LIFE-NANO SCIENCE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA".

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Invenzioni.

Si rende noto che il Prof. Giancarlo Ruocco, del Dipartimento di Fisica, e la Prof.ssa Irene Bozzoni, appartenente al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", hanno presentato la proposta di una Convenzione quadro tra la "Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)" e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per la realizzazione del Centro *Life-Nano Science* dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Oggetto della convenzione è l'avvio di una collaborazione istituzionale e scientifica tra le parti al fine di realizzare la costituzione e lo sviluppo del Centro di Ricerca IIT presso Sapienza.

Al fine di supportare le attività inerenti l'oggetto della Convenzione, Sapienza si impegna a:

1. concedere temporaneamente e per la durata della Convenzione gli spazi all'interno del complesso dell'ex Regina Elena e precisamente il piano terra dell'Edificio B, per una superficie pari a mq 1.053,66 e il piano quarto dell'Edificio C pari a mq 291,94, come risulta dall'allegata planimetria secondo il piano di distribuzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 20/07/2010; per i suddetti spazi è previsto un rimborso dei costi connessi al funzionamento;
2. mettere a disposizione dello Staff di personale IIT la strumentazione scientifica e le facilities già esistenti presso i laboratori dell'Università individuati da specifici accordi e secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale, di cui all'art.6 della presente Convenzione. L'Università garantisce sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione di IIT sono pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di consentire una efficace esecuzione del programma di ricerca, oggetto della presente convenzione, la "Fondazione IIT" si impegna a:

1. costituire, avviare e sviluppare il "Centro di Ricerca IIT" presso i locali di cui sopra nonché a svolgere presso tale laboratorio il relativo programma scientifico;
2. informare preventivamente l'Università circa l'installazione di nuovi macchinari e sulle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. IIT potrà procedere all'installazione dei suddetti macchinari solo nel caso in cui l'Università ometta di comunicare entro 30 gg dalla ricezione dell'informativa le sue eventuali osservazioni. Diversamente, l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche previste nell'allegato cronoprogramma di cui all'Allegato 1), sarà concordata di volta in volta dai Responsabili della sicurezza delle Parti;



Senato
Accademico

Seduta del

12 APR. 2011

CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE

Prof. *[Signature]*
 Dott. *[Signature]*

UN

Q

3. consentire al personale dell'Università l'accesso al Centro di Ricerca IIT e l'utilizzo della strumentazione scientifica e delle facilities ivi presenti, secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale di cui all'art.6) della suddetta Convenzione; garantire sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione dell'Università saranno pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. consentire a laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell'Università, di volta in volta nominativamente indicati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, l'accesso temporaneo alle strumentazioni e facilities di cui al precedente punto c), alle condizioni e con le modalità stabilite con la procedura ivi richiamata;
5. sostenere i costi di adattamento e di allestimento dei locali concessi in uso dall'Università; è altresì a carico di IIT l'allaccio alle utenze ivi presenti;
6. rimborsare all'Università le spese relative al funzionamento dei locali concessi in uso all'IIT, quantificati annualmente dall'Università in proporzione alle superfici concesse;
7. mantenere in buono stato i locali concessi in uso e curarne la manutenzione.

Le Parti potranno, inoltre, stipulare Accordi di affiliazione volti a consentire e disciplinare la partecipazione di ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti dell'Università al programma di ricerca svolto presso il "Centro di Ricerca" IIT e viceversa.

La responsabilità e il coordinamento per la costituzione, lo sviluppo e la gestione del Centro di Ricerca IIT e per l'esecuzione del relativo programma scientifico verranno affidati ad un Coordinatore del Centro, nominato da IIT tra i docenti della Sapienza. In prima applicazione, per i primi diciotto mesi, il ruolo di Coordinatore del Centro di Ricerca IIT sarà ricoperto da un docente della Sapienza individuato dal Direttore scientifico dell'IIT.

Al fine di dare corretta attuazione alla presente Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale, composto dal Coordinatore del Centro di Ricerca, in qualità di Presidente; da due membri nominati da IIT entro tre mesi dalla firma della Convenzione e, infine, da due membri nominati dalla Sapienza entro tre mesi dalla firma della Convenzione.

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti.

Si fa, infine, presente che la Ripartizione III Patrimonio e la Ripartizione VII Attività Edilizie hanno espresso parere favorevole al testo dell'accordo proposto relativamente agli aspetti di specifica competenza.

Allegato parte integrante: Convenzione quadro

Allegato in visione: Progetto Scientifico



Senato
Accademico

Seduta di

12 APR. 2011

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione;
- ESAMINATO** lo schema tipo di convenzione quadro proposto dall'IIT;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione quadro tra l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" per la realizzazione del Centro Life-Nano Science dell'IIT.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

14.1

CONVENZIONE QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO LIFE-NANOSCIENCE
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

TRA

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, C.F. 97329350587, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Simone Ungaro, e dal Direttore Scientifico, prof. Roberto Cingolani, domiciliati per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come "la Fondazione" o "IIT")

E

L'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, cap 00185 P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587 PI n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi FRATI (d'ora innanzi denominata "Sapienza")

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha tra i suoi scopi istitutivi quello di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e, in particolare, di contribuire a svilupparne l'eccellenza scientifica e tecnologica assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri;
- b) per il conseguimento di questi scopi, la Fondazione intende costituire una "Rete IIT" articolata in "Centri di Ricerca" destinati a realizzare specifici programmi scientifici, nell'ambito di accordi di collaborazione con altre Istituzioni o Enti di ricerca pubblici e/o privati;
- c) ai sensi del Regolamento di Funzionamento Generale IIT, il Direttore scientifico della Fondazione è responsabile dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato Esecutivo e dell'allocazione dei fondi alle strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico, nonché della coerenza tra le attività scientifiche e i progetti di utilizzo della tecnologia della Fondazione, coordinando le attività di formazione di IIT;

- d) Sapienza si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- e) a tale scopo l'Università, come centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, promuove e attiva forme di collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private;
- f) Sapienza e IIT, ravvisando l'opportunità di sviluppare attività di ricerca congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, hanno manifestato il comune interesse di collaborare per la costituzione e l'avvio di un Centro di Ricerca IIT presso l'Università, per la realizzazione di un programma scientifico finalizzato allo "studio dei circuiti neuronali cerebrali ed al modo in cui tali circuiti mediano e influenzano il comportamento", come previsto dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

2.1 Sapienza ed IIT, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

2.2 In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alle attività da realizzare per la costituzione, l'avvio e lo sviluppo del Centro di Ricerca IIT presso Sapienza, al fine di consentire l'esecuzione del programma di ricerca indicato nell'Allegato 1).

Art. 3

Impegni della Sapienza

3.1 Sapienza si impegna a collaborare e a supportare le attività inerenti l'oggetto della presente Convenzione.

Sapienza, in particolare, si impegna a :

- a) concedere temporaneamente e per la durata della presente Convenzione gli spazi all'interno del complesso dell'ex Regina Elena e precisamente il piano terra dell'Edificio B, per una superficie pari a mq 1.053,66 e il piano quarto dell'Edificio C pari a mq 291,94, come risulta dall'allegata planimetria secondo il piano di distribuzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 20/07/2010; per i suddetti spazi è previsto un rimborso dei costi connessi al funzionamento;
- b) mettere a disposizione dello Staff di personale IIT la strumentazione scientifica e le facilities già esistenti presso i laboratori dell'Università individuati da specifici accordi e secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale, di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione. L'Università garantisce, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione di IIT sono pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

Art. 4

Impegni di IIT

4.1 La Fondazione IIT, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 13, si impegna a:

- a) costituire, avviare e sviluppare il "Centro di Ricerca IIT" presso i locali di cui al precedente art. 3.1 lett. a), nonché svolgere presso tale laboratorio il programma scientifico dettagliato nell'Allegato 1), secondo il cronoprogramma ivi specificato;
- b) informare preventivamente l'Università circa l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature scientifiche non previste nel cronoprogramma di cui all'Allegato 1) da collocare negli spazi assegnati dall'Università di cui all'art. 3.1 lett.a), anche al fine di verificare il rispetto della normativa sulle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'Università dovrà comunicare entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa le sue eventuali osservazioni in assenza delle quali IIT potrà procedere all'installazione; diversamente, l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche previste nel cronoprogramma di cui all'Allegato 1), sarà concordata di volta in volta dai Responsabili della sicurezza delle Parti;

- c) consentire al personale dell'Università l'accesso al Centro di Ricerca IIT e l'utilizzo della strumentazione scientifica e delle facilities ivi presenti, secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale di cui al successivo art. 6). IIT garantisce, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione dell'Università saranno pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) consentire a laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell'Università, di volta in volta nominativamente indicati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, l'accesso temporaneo alle strumentazioni e facilities di cui al precedente punto c), alle condizioni e con le modalità stabilite con la procedura ivi richiamata;
- e) sostenere i costi di adattamento e di allestimento dei locali concessi in uso dall'Università; è altresì a carico di IIT l'allaccio alle utenze ivi presenti;
- f) rimborsare all'Università le spese relative al funzionamento dei locali concessi in uso all'IIT, di cui all'art. 3.1, lettera a), quantificati annualmente dall'Università in proporzione alle superfici concesse;
- g) mantenere in buono stato i locali concessi in uso e curarne la manutenzione.

4.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4.1 lett. c) e d), le Parti potranno stipulare separati "Accordi di affiliazione" volti a consentire e disciplinare la partecipazione di ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti dell'Università al programma di ricerca svolto presso il "Centro di Ricerca" IIT e viceversa.

Art. 5

Coordinatore del Centro di Ricerca

5.1 La responsabilità e il coordinamento per la costituzione, l'avvio, lo sviluppo e la gestione del Centro di Ricerca IIT e per l'esecuzione del relativo programma scientifico verranno affidati ad un Coordinatore del Centro.

5.2 Il Coordinatore del Centro è nominato da IIT tra i docenti della Sapienza, presiede il Comitato Bilaterale di cui al successivo art. 6, e riporta al Direttore Scientifico della Fondazione.

5.3 In prima applicazione, per i primi diciotto mesi, il ruolo di Coordinatore del Centro di Ricerca IIT sarà ricoperto da un docente della Sapienza individuato dal Direttore scientifico dell'IIT.

5.4 Tra i compiti del Coordinatore del Centro di Ricerca IIT rientrano le comunicazioni al Direttore previste nella presente convenzione.

Art. 6

Comitato Bilaterale

6.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla presente Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale composto come segue:

- il Coordinatore del Centro di Ricerca, in qualità di Presidente;
- due membri nominati da IIT entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione;
- due membri nominati da Sapienza entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione.

6.2 Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabilite dal Comitato stesso, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione.

6.3 Il Comitato Bilaterale assumerà tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, potendo a tal fine disciplinare tutti gli aspetti non contemplati specificatamente dalla presente Convenzione.

Art. 7

Progetti comuni

7.1 Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere o partecipare ad attività di ricerca di interesse comune.

7.2 A tal fine, le Parti potranno organizzare convegni, seminari, workshop, pubblicazioni e presentare progetti per l'assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

7.3 Le iniziative saranno regolate, in ogni loro aspetto, con separati e specifici accordi.

Art. 8

Sicurezza - Responsabilità - Assicurazioni

8.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

8.2 Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o persone comunque legate ad una Parte presso i locali e i laboratori dell'altra Parte, ciascuna Parte sarà responsabile della formazione dei propri dipendenti e collaboratori sui rischi presenti e sulle misure e regole da osservare nei locali e laboratori dell'altra Parte. A tale scopo, il RSPP della Parte ospitante prenderà contatto immediato, prima dell'accesso alle strutture, con il RSPP dell'altra Parte e

provvederà ad informarlo circa i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori della Parte ospitante, nonché comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere ed il modo per accedervi.

8.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma commi 1 e 2, i datori di lavoro Sapienza e IIT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione. In questo senso, l'Università e IIT si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con cadenza annuale, per mano dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, l'elenco nominativo dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 comma 4, del D. M. 5 agosto 1998, n. 363, cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/08.

8.4 Sapienza si impegna a garantire la rispondenza dei locali concessi all'IIT, nonché degli spazi di uso comune (quali connettivo e servizi), alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un documento generale di valutazione dei rischi, redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università verrà consegnato a IIT contestualmente alla consegna dei locali.

8.5 IIT si impegna per suo conto ad assicurare, per le attività svolte all'interno dei locali medesimi, l'applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori. Il datore di lavoro di IIT si impegna altresì ad individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell'attività svolta, nonché a trasmettere formalmente all'Università copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, IIT provvederà a trasmetterne una copia all'Università.

8.6 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

8.7 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 9

Pubblicazioni e Proprietà intellettuale

9.1 Lo Staff di personale IIT e quello dell'Università affiliato presso il Centro di Ricerca IIT è tenuto a dare adeguata visibilità all'appartenenza al Centro stesso, dandone evidenza in maniera esplicita su ogni pubblicazione e produzione scientifica, anche se comune ad altri enti o istituzioni. Lo stesso dicasi per il personale IIT affiliato presso l'Università.

9.2 Entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, l'Università ed IIT si impegnano a definire un Accordo per la protezione e la valorizzazione della Proprietà intellettuale ed industriale relativamente alle invenzioni realizzate da dipendenti dell'Università affiliati a IIT e da gruppi congiunti formati da dipendenti dell'Università e IIT.

Art. 10 Valutazione annuale

10.1 Lo sviluppo del Centro di Ricerca e l'esecuzione del relativo programma di ricerca saranno oggetto di valutazione annuale da parte del Comitato Tecnico – Scientifico di IIT, in conformità alle regole e secondo le procedure della Fondazione.

10.2 Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione di cui al precedente comma, il Comitato Tecnico Scientifico di IIT dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del Centro di Ricerca nonché il relativo programma scientifico.

Art. 11

Durata

La presente Convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12

Recesso

12.1 IIT ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione nell'ipotesi in cui il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, all'esito della valutazione annuale di cui al precedente art. 10, dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca IIT e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, nonché in ogni ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti dall'Università con la presente Convenzione.

In tali ipotesi, la Fondazione dovrà comunicare la volontà di recesso, motivata in relazione alle circostanze che l'hanno giustificata, a mezzo raccomandata a.r. e dovrà liberare gli spazi e i

locali dell'Università entro 6 mesi dal ricevimento, da parte dell'Università della predetta raccomandata.

12.2 L'Università ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione in ogni ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti da IIT con la presente Convenzione.

12.3 Il recesso produce i suoi effetti tra le Parti dopo 6 mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.

Art. 13

Tutela dei dati personali e Riservatezza

13.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

13.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dallo sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di prendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall’articolo 7 del Codice della privacy.

13.3 Le Parti si impegnano a trattare con la massima segretezza tutte le informazioni confidenziali - intendendosi per informazioni confidenziali, a titolo meramente esemplificativo, sia quelle riguardanti il programma di ricerca di all’Allegato 1 della presente Convenzione, sia quelle relative all’attività delle Parti - di cui dovessero venire a conoscenza durante l’esecuzione della convenzione e a non rivelarle a terzi, fatta eccezione per le persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento del predetto programma di ricerca. Dette persone saranno altresì soggette allo stesso obbligo di segretezza.

Art. 14

Leale Collaborazione

Le Parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ad un principio di leale collaborazione evitando qualsiasi comportamento od azione che possano risultare dannosi ad una delle parti stesse.

Art. 15

Controversie

15.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra l'IIT e l'Università in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione le Parti si impegnano ad esperire tentativo per comporre la controversia tra di esse insorta.

15.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, per la composizione amichevole della controversia, sarà competente il Foro individuato ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 16

Registrazione

16.1 La presente Convenzione viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 17

Miscellanea

17.1 La presente Convenzione ed i singoli diritti ed obblighi da essa nascenti non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

17.2. Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

quanto a IIT:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Via Morego, 30

16163 Genova

c.a.: _____

tel. 01071781-----, Fax _____ E-mail _____

quanto a Sapienza:

Università degli Studi di Roma la Sapienza

P.le Aldo Moro, 5

00185 Roma

c.a.: -----

tel. _____, Fax _____ E-mail

17.3 Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, le Parti dovranno darne immediata comunicazione per iscritto.

17.4 La presente Convenzione é frutto di negoziazione tra le Parti, le quali dichiarano di essere giunte alla sua stipula e sottoscrizione solo dopo aver attentamente valutato ed accettato ogni sua parte, ivi compresi le Premesse e gli Allegati.

Roma,

Università degli Studi di Roma

La Sapienza

IL RETTORE

Prof. Luigi Frati

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Ungaro

Allegato 1: Progetto Scientifico (comprensivo del budget)

Allegato 2: Contratto di comodato d'uso (comprensivo di modalità di rimborso delle spese per servizi e utenze).